



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI TAVIGLIANO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE T.A.R.I. - ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **dieci** del mese di **aprile** alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GINO MANTELLO - Sindaco	Sì
2. MARIA CRISTINA CIVADDA - Consigliere	Sì
3. ELENA RAMELLA - Consigliere	Sì
4. STEFANO MORO - Consigliere	Sì
5. GIUSEPPE NAPOLITANO - Consigliere	Sì
6. MARCO LAMANTIA - Consigliere	Sì
7. ROBERTO CILIESA - Consigliere	Sì
8. ROBERTO BUSCHINO - Consigliere	Giust.
9. ALESSIA CANEPARO - Consigliere	Sì
10. MARCO MARIA STEFANO BERNARDINI - Consigliere	Sì
11. STEFANO BORDONI - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. DANIELE FRANCESCHINA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GINO MANTELLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/r/rif “*approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”, con cui l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTA la deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 389/2023/r/rif di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (mtr-2);

VISTA la determinazione ARERA 6 novembre 2023, n. 1/dtac/2023 “*approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/r/rif e 389/2023/r/rif*”;

PRESO ATTO CHE l'Ente territorialmente competente è definito da ARERA nell'Allegato A 1.1 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/r/rif come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

RILEVATO CHE:

- in tema di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione Piemonte, con la Legge n. 4 del 16 febbraio 2021 che modifica la legge 1/2018, ha approvato nuove norme, operando una integrale revisione della legislazione regionale di settore;
- in particolare, nell'ottica del superamento e della modifica di quanto stabilito dalle precedenti Leggi Regionali 26 aprile 2000, n. 44, 24 maggio 2012, n. 7, in 10 gennaio 2018 n. 1, la competenza sulla governance della gestione integrata dei rifiuti urbani viene modificata e trasferita dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino alla Regione Piemonte, fermo restando che spetta sempre ai Comuni la responsabilità relativa alla raccolta ed al conferimento dei rifiuti;
- la nuova Legge Regionale, all'articolo 3, comma 1, lettera b), prevede un nuovo scenario organizzativo, che si concretizza in ambito territoriale ottimale di competenza regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta;
- l'art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 4/2021 disciplina l'organizzazione delle funzioni di ambito di area vasta, disponendo che “I comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 5.”.
- alla lett.b) “forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 5 bis”;

DATO ATTO CHE la funzione di Ente Territorialmente Competente, come individuato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), dovrebbe essere svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta (nuovo comma 5 bis, art. 10);

CONSIDERATO che la Conferenza d'ambito regionale prevista dall'art. 10 della legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2018 alla data della presente proposta non è ancora operativa e pertanto restano in capo ai Consorzi di area vasta le funzioni di Ente territorialmente competente come previsto dall'ARERA;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

VISTO l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO il PEF MTR-2 ARERA aggiornamento biennale 2024-2025 del Comune di Tavigliano validato dal CO.S.R.A.B. con deliberazione di Assemblea Consorziale n. 2 del 11/04/2024 e da noi successivamente approvato con deliberazione n. 21 del 06/06/2024;

DATO ATTO CHE le entrate tariffarie ΣT_{max} massime applicabili nel rispetto del limite di crescita per il Comune di Tavigliano, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida e comprensive delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, ammontano per l'anno 2025 a € **153.789,00**;

SPECIFICATO che le entrate tariffarie determinate con il MTR sono valori massimi (art. 4 comma 5 della deliberazione 443/2019) *“In attuazione dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori”*, ARERA stabilisce le tariffe e i prezzi massimi unitari dei servizi, al netto delle imposte;

VISTO il comma 651 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che dispone *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158”* (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

VISTO l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2025 per la determinazione delle tariffe, parte fissa e parte variabile, relative alle utenze domestiche e attività produttive;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

ACQUISITO altresì il parere del Revisore dei conti;

RILEVATO CHE l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 10 espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** l’allegato Piano Tariffario componente TARI anno 2025 (Tributo servizio gestione rifiuti);
3. **DI STABILIRE** le seguenti scadenze per la TARI per l’anno 2025:

n. 2 RATE con scadenza:	
31 luglio	31 dicembre

4. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere agli ulteriori adempimenti al riguardo

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. 10 espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato Digitalmente
GINO MANTELLO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. DANIELE FRANCESCHINA